



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 25/09/2018

OGGETTO : Assegnazione contributo economico all' Associazione Sportiva Dilettantistica "Blue Foxes Club" per implementare la pratica sportiva sul territorio comunale.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **25** del mese di **settembre** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Associazione sportiva dilettantistica "Blue Foxes Club", con sede in Acconia di Curinga (CZ) via Giovanni XXIII, C.F.: 92038180797, in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra Catanzaro Luana, con nota prot. n.6002 di data odierna, ha richiesto a questa amministrazione l'assegnazione di un contributo economico a parziale copertura delle spese necessarie per consentire l'avvio della stagione sportiva 2018/2019 e, segnatamente, per consentire l'iscrizione delle squadre ai campionati di pallavolo Prima Divisione Maschile FIPAV e Seconda divisione Femminile FIPAV, oltre che per intraprendere iniziative di carattere sportivo per tutti gli atleti iscritti alla predetta Associazione;

DATO ATTO che la suddetta associazione sportiva dilettantistica opera nel territorio di Curinga al fine di offrire alle nuove generazioni la pratica sportiva pallavolistica come scuola di vita, stimolo alla volontà di miglioramento, momento di socializzazione e divertimento;

CONSIDERATO che tale associazione non ha fini di lucro;

DATO ATTO che il Comune vuole promuovere forme di sostegno a questo tipo di associazionismo attraverso le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate);

RITENUTO opportuno aderire alla predetta richiesta.

DATO ATTO che il sostegno dell'Ente finalizzato nel caso specifico a promuovere lo sport :

- è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N° 267/2000 (art. 13 comma 1: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità") e nello Statuto comunale (art. 3 comma 2, punto b : "Il Comune esercita i propri poteri ed orienta la propria azione alle seguenti finalità: *“valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita delle persone”*);

- corrisponde alla previsione contenuta nell'art. 7 comma 1 della L. n° 131/2003: i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione e, di conseguenza, non si configura come attività di sponsorizzazione che, in base all'art. 6 comma 8 e 9 del D.L. n° 78/2010, non è più possibile effettuare.

PRESO ATTO, pertanto, che la scelta di sostenere tali associazioni s'inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità.

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art.118, comma 4) invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale".

CONSIDERATO che rientra, quindi, tra le possibilità dell'Ente locale quella di erogare specifici contributi alle Associazioni in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale sopra richiamati.

CHE, nello specifico, l'attività rientrante nelle competenze dell'Ente locale viene esercitata in via mediata dalle Associazioni sportive in questione, rappresentando quell'attività una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (vedi, in tal senso, parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti dell' Emilia Romagna n.18/2011, parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti Liguria n.11/2011 e della Sezione di controllo della Corte dei Conti Lombardia n.1075/2010 e confronta anche parere della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.23/2013 secondo il quale *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come*

detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”;).

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente e non rientrano nel novero delle spese per “relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall'art.6, comma 8 e 9 del decreto legge N. 78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore a un 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità e (comma 9) non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

VISTO l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n.213.

RITENUTO, pertanto, di assegnare all' associazione richiedente come sopra meglio specificata un contributo economico da utilizzare a parziale copertura delle spese necessarie per l'avvio della stagione sportiva 2018-2019 e per consentire l'iscrizione delle squadre ai campionati di pallavolo di Prima Divisione Maschile FIPAV e Seconda divisione Femminile FIPAV, oltre che per intraprendere iniziative di carattere sportivo per tutti gli atleti iscritti alla predetta Associazione;

RITENUTO di quantificare tale contributo nella misura di euro 1.000,00.

CONSIDERATO che tale spesa trova idoneo stanziamento al al titolo 1, programma 2, missione 5, capitolo 2580/1 “ *Contributi ad Enti teatrali, Istituti ed Associazioni per finalità culturali*” del bilancio di previsione 2018/2020 , esercizio 2018.

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l'art. 6 comma 9;

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, sovvenzioni, sussidi approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 41 del 18 dicembre 2009;
- il vigente Regolamento sui Controlli Interni ;
- il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;
- il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs nr. 118/2011 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 29 del 23.01.2018 avente per oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Approvazione”;

VISTI

i sottoindicati provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 03.04.2018 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.04.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 (art. 15 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;

RITENUTO di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art.3,comma 1, lett. b, decreto –legge 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni sovra esposte, che qui s'intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

DI EROGARE in favore dell'Associazione sportiva dilettantistica “ Blue Foxes Club”, con sede in Acconia di Curinga (CZ) via Giovanni XXIII, C.F.: 92038180797 , un contributo economico a parziale copertura delle spese necessarie per l'avvio della stagione sportiva 2018-2019 e segnatamente per consentire l'iscrizione delle squadre ai campionati di pallavolo di Prima Divisione Maschile FIPAV e Seconda divisione Femminile FIPAV, oltre che per intraprendere iniziative di carattere sportivo per tutti gli atleti iscritti alla predetta Associazione;

DI DARE ATTO che tale contributo viene riconosciuto in favore della predetta Associazione nella misura di euro 1.000,00.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi compreso l'impegno e la liquidazione della spesa necessaria, precisando che l'Associazione beneficiaria , sotto pena di revoca del presente contributo, dovrà trasmettere all'Ente la copia del bonifici emessi per l'iscrizione delle squadre di pallavolo maschile e femminile ai rispettivi campionati.

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di cui sopra, pari complessivamente ad € 1.000,00 (*Euromille*) sarà imputata al titolo 1, programma 2, missione 5 ,cap. “ 2580/1 “ *Contributi ad Enti teatrali, Istituti ed Associazioni per finalità culturali*” del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018.

DI DARE ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente e non rientrano nel novero delle spese per “ relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall'art.6, comma 8 e 9 del decreto legge N. 78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, che dispone che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore a un 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità e, (*comma 9*), non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune, sotto sezione “Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici” in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del. n. 46/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Assegnazione contributo economico all' Associazione Sportiva Dilettantistica "Blue Foxes Club" per implementare la pratica sportiva sul territorio comunale.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 25/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 25/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Vincenzo Serrao


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 7235 .

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 09/11/2018

**Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella**